

COM.E.R. S.r.l. - Venezia

Determina Dirigenziale n. 2719 del 23/09/015 - Autorizzazione unica ex art. 12 del D.Lgs. 387/03 per la costruzione e l'esercizio di un impianto di produzione di energia idroelettrica nel Comune di Castello di Annone – Soc. Com.e.r. S.r.l. – Presa d'atto modifica non sostanziale.

Provincia di Asti – Servizio Ambiente – Determina Dirigenziale n.2719 del 23/09/015 - Autorizzazione unica ex art. 12 del D.Lgs. 387/03 per la costruzione e l'esercizio di un impianto di produzione di energia idroelettrica nel Comune di Castello di Annone – Soc. Com.e.r. S.r.l. – Presa d'atto modifica non sostanziale –. Proponente: Ditta Com.e.r. S.r.l. con sede legale in Via Lavaredo n.44/52 - Venezia.

Premesso che

- la Provincia di Asti con Determinazione del dirigente del Servizio Ambiente Ufficio Area Progettuale Ambientale N. 1281 del 26/03/2013 ha rilasciato in favore della società COM.E.R. S.r.l. l'Autorizzazione unica ex art. 12 del D.lgs. 387/03 alla costruzione ed all'esercizio di un impianto di produzione di energia idroelettrica nel Comune di Castello di Annone, pubblicata sull'Albo Pretorio della Provincia dal 27/03/2013, per intero sul Bollettino Regionale Ufficiale n. 49 del 04/12/2014 e per estratto sul quotidiano a diffusione nazionale "il Giornale" in data 05/12/2014;

- il progetto citato ha conseguito positivamente il giudizio di compatibilità ambientale ai sensi della L.R. n. 40/1998, tramite provvedimento di valutazione di impatto ambientale rilasciato con Determina dirigenziale N. 5935 del 05/12/2012 del Servizio Ambiente, Ufficio Area Tecnica Ambientale della Provincia di Asti – così come pubblicata per intero sull'Albo Pretorio della Provincia dal 7/12/2012 e per estratto sul Bollettino Regionale Ufficiale n. 51 del 20/12/2012 - cui la determina di Autorizzazione Unica citata fa rinvio e che presso la Provincia di Asti Settore Ambiente Ufficio deposito progetti, Piazza Alfieri n.33 – Asti - possono essere consultati i documenti progettuali oggetto d'istruttoria nella loro interezza;

- la COM.E.R. S.r.l. ha in seguito ottenuto con Determinazione del Dirigente del Servizio Ambiente Ufficio Area Tecnica Ambientale della Provincia di Asti N. 4254 del 26/11/2014 pubblicata sull'Albo Pretorio della Provincia dal 27/11/2014, l'autorizzazione ad una modifica non sostanziale del progetto, recante Giudizio di compatibilità ambientale ex L.R. 40/98 e ss.mm.ii. ed autorizzazione unica ex art. 12 del D.Lgs. 387/03 per la costruzione e l'esercizio di un impianto di produzione di energia idroelettrica nel Comune di Castello di Annone – Soc. Com.e.r. S.r.l. – Presa d'atto modifica non sostanziale – richiesta ns. prot. 93.084 del 02.10.2014.

- la COM.E.R. S.r.l. ha in seguito ottenuto con Determinazione del Dirigente del Servizio Ambiente Ufficio Area Progettuale Ambientale della Provincia di Asti N. 2719 del 23/09/2015 pubblicata sull'Albo Pretorio della Provincia dal 25/09/2015 l'autorizzazione ad una modifica non sostanziale del progetto, recante Autorizzazione unica ex art. 12 del D.Lgs. 387/03 per la costruzione e l'esercizio di un impianto di produzione di energia idroelettrica nel Comune di Castello di Annone – Soc. Com.e.r. S.r.l. – Presa d'atto modifica non sostanziale

Tutto quanto sopra premesso, anche ai sensi e per gli effetti di cui all'articolo 14 ter comma 10 della L. n. 241/1990 ss.mm.ii., si pubblica, su istanza del proponente Ditta Comer S.r.l. il testo della determinazione N. 2719 del 23/09/2015.

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO AMBIENTE

VISTO il T.U. di leggi sulle Acque ed Impianti Elettrici, approvato con R.D. 11.12.1933 n. 1775 e le successive disposizioni;

VISTA la L.R. n. 44 del 26.04.2000 avente ad oggetto: Disposizioni normative per l'attuazione del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112 "Conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle Regioni ed agli Enti locali, in attuazione del Capo I della legge 15 marzo 1997, n. 59";

VISTO il D.P.G.R. n. 10/R del 29/07/2003, con il quale è stato approvato il regolamento che disciplina i procedimenti di concessione di derivazione d'acqua pubblica;

VISTO il D.Lgs. n. 152 del 03/04/2006 "Norme in materia ambientale";

VISTO il D.Lgs. 29 dicembre 2003, n. 387;

VISTA la D.D. n. 5935 del 05/12/2012 con cui è stata rilasciata alla Ditta Com.e.r. S.r.l. (P.IVA 01481090056) con sede legale in Piazza Alfieri 61 ad Asti, nei limiti della disponibilità dell'acqua e fatti salvi i diritti dei terzi, la derivazione di l/sec massimi 55.000, per una portata media di litri al secondo 31.900, cui corrisponde il volume annuo massimo derivabile di metri cubi 1.005.998.400 per la generazione di una potenza media annua nominale prodotta pari a 998 kW;

VISTA la D.D. n. 1281 del 26/03/2013 con la quale è stata autorizzata la Ditta Com.e.r. S.r.l. alla costruzione ed all'esercizio dell'impianto di produzione di energia idroelettrica nel Comune di Castello d'Annone, nonché delle opere connesse previste nel progetto, in conformità alla decisione finale favorevole assunta dalla Conferenza di servizi ai sensi dell'art. 12 del D.Lgs 387/03;

VISTA la D.D. n. 2.164 del 27/05/2014 con la quale è stato approvato il progetto esecutivo delle opere relative alla concessione in oggetto e preso atto che le modifiche contenute nel progetto esecutivo sono qualificabili come una variante non sostanziale rispetto al progetto definitivo autorizzato con la D.D. n.1281 del 26/03/2013, ai sensi del D.Lgs. 387/2003 e del D.Lgs. 28/2011.

VISTA la successiva D.D. n. 4.254 del 26.11.2014, con la quale si prendeva atto che alcune modifiche dettagliate nella relativa documentazione tecnica agli atti, erano ascrivibili tra quelle non sostanziali ai sensi del D.Lgs. 387/2003 e del D.Lgs. 28/2011, di quanto approvato con il progetto definitivo di cui alla D.D. n. 1.281 del 26/03/2013 ed esecutivo delle opere – D.D. n. 2.164 del 27/05/2014;

VISTA l'istanza presentata ns. prot. 32.950 del 25/05/2015, corredata dai relativi allegati, con la quale la Soc. COMER S.r.l. ha chiesto di apportare ulteriori modifiche non sostanziali al progetto. Nello specifico la Società concessionaria ha proposto modifiche alla scala di risalita per l'ittiofauna, alle caratteristiche costruttive della parte sommitale della scogliera in massi prevista a difesa della sponda destra del Fiume Tanaro, la sostituzione della barriera elettrica per la dissuasione dei pesci con il ripopolamento annuale controllato lievi varianti alle opere civili ed una diversa modalità di gestione dello sbarramento flessibile per portate inferiori a 20 mc/s;

RILEVATO che l'istanza è stata ritenuta procedibile ai sensi del D.Lgs. 387/03 e dell'art. 27, comma 4, del D.P.G.R. 10R/2003 e ss. mm. e ii. e che, pertanto, con ordinanza del 14.06.2015, si è convocata, per il giorno 30/06/2015, la visita locale di istruttoria di cui all'art. 14 del D.P.G.R. 29/07/2003 n. 10/R, con valore di Conferenza dei Servizi ai sensi dell'art 14 della Legge n. 241/90;

DATO ATTO che la conferenza di servizi si è svolta, per motivi istruttori, tramite un'ulteriore seduta tenutasi in data 10/09/2015;

RICHIAMATI i verbali delle suddette sedute della conferenza di servizi e gli atti istruttori acquisiti nel corso del procedimento, con particolare riferimento a:

- nota prot. n. 19.693 del 22.06.2015, con la quale il Settore Attività di Gestione e Valorizzazione del Paesaggio della Regione Piemonte ha comunicato di non avere competenza in quanto le opere in variante non risultano ricadenti nei casi di cui all'art. 3 della l.r. 32/2008 ed ha ricordato le procedure per l'acquisizione degli atti di assenso di cui al D. Lgs. 42/04, di competenza della relativa Commissione Locale per il Paesaggio;
- parere favorevole della Commissione Locale per il Paesaggio dell'Unione di Comuni "Via Fulvia", espresso con verb. n. 05/2015 del 07/09/2015;
- parere favorevole espresso dalla Soprintendenza per le Belle Arti e il Paesaggio ai sensi dell'art. 146, comma 5, del D.Lgs 42/04 – nota prot. n. 12.745 del 04/09/2015;

- parere favorevole espresso dal Comune di Castello di Annone sia in relazione alla non sostanzialità della variante, sia per quanto concerne – cfr. nota prot. n. 2905 del 04/09/2015 – il dettaglio delle opere di compensazione che la società COMER S.r.l. si è impegnata a realizzare;
- parere favorevole, con prescrizioni, espresso dal Settore Tecnico di Alessandria e Asti della Direzione Opere Pubbliche e Difesa Suolo della Regione Piemonte in relazione all'esercizio dell'invaso ed al rilascio del relativo disciplinare di esercizio ai sensi del DPGR 12R/2004;
- note prot. n. 21.427 del 17.07.2015 e n. 24.922 del 26.08.2015, con le quali AIPO ha richiamato i precedenti pareri favorevoli, con prescrizioni, espressi sotto il profilo della sicurezza idraulica ed ha altresì confermato l'obbligo di abbattimento dello sbarramento per portate inferiori a 20 mc/s; ciò al fine di garantire la massima trasparenza dello sbarramento anche in circostanze di scarse portate idriche, nonché per ripristinare la continuità longitudinale del corso d'acqua con ricostituzione delle originarie condizioni dei deflussi di magra e fenomeni di trasporto solido;

RILEVATO che, nell'ambito dei monitoraggi ambientali previsti dal progetto, dovrà essere posta particolare attenzione al funzionamento della scala di risalita dell'ittiofauna per portate inferiori a 20 mc/s, ricordando che le Linee guida per la progettazione e il monitoraggio dei passaggi per la libera circolazione della fauna ittica approvate da Regione Piemonte con DGR 13 luglio 2015, prevedono che il passaggio per pesci deve risultare fruibile da tutte le specie e durante l'intero corso dell'anno. Sulla base degli esiti di tali monitoraggi potranno essere verificate, in accordo con AIPO, le prescrizioni inerenti la gestione del gommone facendo comunque salvi i preminenti aspetti di sicurezza idraulica;

RILEVATO, infine, che, per quanto concerne l'immissione di avannotti per compensare le eventuali perdite dovute al mancato utilizzo dei dissuasori elettrici nel canale di carico della centrale, si autorizza quanto proposto e si rimanda una valutazione più puntuale al termine del primo anno di monitoraggio in corso d'opera;

DATO ATTO che, nel corso dei lavori della conferenza, è stata acquisita e valutata la nota prot. n. 1.898 del 02/07/2015 pervenuta dal Comune di Rocchetta Tanaro. Con tale nota sono stati posti all'Autorità competente alcuni quesiti riguardanti la sicurezza dell'impianto, il mancato coinvolgimento del Comune di Rocchetta Tanaro nel procedimento autorizzatorio e la destinazione delle misure compensative previste dal progetto autorizzato;

RILEVATO che il contributo del Comune di Rocchetta Tanaro non riguarda, nello specifico, l'oggetto del procedimento di variante in valutazione ma si riferisce a questioni più generali relative alle modalità di rilascio dell'autorizzazione unica ex D.Lgs. 387/03 ed ai contenuti del progetto approvato. Pertanto, al medesimo contributo, oltre a quanto già osservato nel corso dell'ultima seduta della conferenza di servizi, possono essere date ulteriori risposte nell'ambito dei tavoli istituzionali previsti per il monitoraggio di tutte le fasi di realizzazione e di esercizio dell'impianto;

RILEVATO che, relativamente alle varianti proposte, non sono emersi elementi ostativi all'accoglimento delle stesse come varianti non sostanziali al progetto approvato;

VISTO il D. Lgs. 28/2011;

RICHIAMATO il D. Lgs. 267 del 18 agosto 2000,

DETERMINA

1. DI DARE ATTO delle premesse, quali parti integranti e sostanziali del presente atto;
2. DI PRENDERE ALTRESÌ ATTO che le modifiche dettagliate nella documentazione tecnica agli atti sono qualificabili come una variante non sostanziale ai sensi del D. Lgs. 387/2003 e del D. Lgs. 28/2011 di quanto autorizzato con determinazioni dirigenziali n. 1.281 del 26/03/2013, n. 2.164 del 27/05/2014 e n. 4.254 del 26/11/2014;

3. DI AUTORIZZARE la Soc. Com.e.r. S.r.l. all'esecuzione delle varianti di cui sopra ad eccezione delle modifiche inerenti le modalità di gestione dello sbarramento per portate inferiori a 20 mc/s, per le quali si richiama quanto prescritto da AIPO;

4. DI PRECISARE che la Società Comer S.r.l. è vincolata al puntuale rispetto di tutti gli obblighi e le condizioni di cui alle determinazioni dirigenziali citate in premessa, che qui si intendono integralmente richiamati;

5. DI COMUNICARE il ritiro della presente determinazione presso gli uffici della Provincia di Asti alla società Comer S.r.l.;

6. DI TRASMETTERE, inoltre, la presente determinazione agli Enti interessati;

7. DI DISPORRE l'invio del presente provvedimento alla Segreteria Generale dell'Ente ai fini della pubblicazione dello stesso all'Albo della Provincia;

8. DI SEGNALARE che avverso la presente determinazione è ammesso ricorso innanzi al Tribunale Superiore delle Acque Pubbliche o, in alternativa, ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro il termine rispettivamente di 60 e 120 giorni dalla notificazione del provvedimento.

LA POSIZIONE ORGANIZZATIVA DI RIFERIMENTO – PROPONENTE

Angelo MARENGO

Il redattore: fcontursi

IL DIRIGENTE SERVIZIO AMBIENTE

Paolo Biletta

FIRMATO DIGITALMENTE

I documenti tecnici oggetto d'istruttoria possono essere consultati, nella loro interezza, presso la Provincia di Asti, Settore Ambiente, Ufficio Deposito Progetto, Piazza Alfieri n.33 – Asti.